

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1980, n. 45
«Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche».
(B.U. 30 aprile 1980, n. 18, 1° suppl. ord.)

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. — Finalità. — 1. La regione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni in materia di regolamentazione e promozione di fiere, mostre ed esposizioni, coordina la distribuzione temporale delle manifestazioni fieristiche, fissa idonee modalità di organizzazione nell'interesse degli operatori economici e dei consumatori.

2. La regione promuove altresì la diffusione delle informazioni sulle attività produttive lombarde favorendo ed assumendo idonee iniziative.

Art. 2. — Classificazione delle manifestazioni. — 1. La presente legge disciplina le manifestazioni fieristiche aventi per oggetto la presentazione della produzione di beni e servizi ed eventualmente la vendita degli stessi.

2. Ai fini della presente legge costituiscono manifestazioni fieristiche le fiere, le mostre-mercato, le mostre specializzate e le esposizioni.

3. Sono fiere le manifestazioni senza limitazione merceologica aperte al pubblico; in esse può essere consentita la vendita con consegna dei prodotti esposti.

4. Sono mostre-mercato le manifestazioni aperte al pubblico riguardanti uno o più settori merceologici tra essi omogenei; in tali manifestazioni è consentita la vendita dei prodotti esposti senza consegna degli stessi durante il periodo di svolgimento della manifestazione, ad eccezione dei prodotti dell'artigianato e di quelli floreoortofrutticoli, vinicoli ed alimentari deperibili, purché presentati in settori specifici della manifestazione; sono mostre-mercato anche le mostre di opere d'arte effettuate a scopo di compravendita che non rientrano in quelle disciplinate dalla legge 20 novembre 1971, n. 1062.

5. Sono mostre specializzate le manifestazioni riguardanti uno o più settori tra essi omogenei alle quali partecipano come espositori esclusivamente i produttori e gli operatori commerciali specializzati e come visitatori esclusivamente gli operatori commerciali del settore merceologico interessato; durante lo svolgimento di queste manifestazioni è vietata la vendita con l'asporto immediato dei campioni esposti.

6. Sono esposizioni le manifestazioni temporanee che hanno lo scopo di promozione tecnica, culturale, sociale e scientifica con esclusione di ogni immediata finalità commerciale e che non si ripetono nella stessa località durante l'anno solare.

7. L'attività di vendita che si effettua nell'ambito delle fiere e delle mostre-mercato è disciplinata dal regolamento di ciascuna manifestazione.

8. Le mostre regionali e provinciali, nonché le esposizioni possono avere carattere itinerante.

9. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle attività occasionali di presentazione ed eventuale vendita di beni e servizi nel corso di manifestazioni che abbiano caratteristiche e fini specificatamente diversi da quelli indicati dai commi precedenti e che siano disciplinate e autorizzate ai sensi di diverse disposizioni di legge.

Art. 3. — Qualifica delle manifestazioni. — 1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate come «internazionali», «naziona-

li», «regionali», «provinciali» e «locali», in considerazione della prevalente area di influenza economica e sociale esercitata dalla singola manifestazione, del mercato cui essa è rivolta, nonché della provenienza degli espositori che vi partecipano.

2. Ferma restando la competenza dello Stato, ai sensi dell'articolo 53, n. 1 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (1), per la dichiarazione della natura di «internazionale» di manifestazioni fieristiche, l'attribuzione della qualifica alle manifestazioni nazionali e regionali è effettuata dalla giunta regionale, sentita la commissione di cui al successivo articolo 5, sulla base della domanda presentata dal soggetto organizzatore, comprovata da idonea documentazione.

3. L'accertamento del carattere provinciale e locale delle manifestazioni fieristiche è effettuato con il provvedimento di autorizzazione di cui al successivo articolo 11, primo e secondo comma.

4. Salvo quanto previsto dai commi successivi restano ferme le qualificazioni delle manifestazioni fieristiche già riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. La variazione della qualifica può essere richiesta dal soggetto organizzatore ovvero può essere disposta dalla giunta regionale quando ne siano venuti meno i requisiti (2).

6. La qualifica di «nazionale» può essere riconosciuta alle manifestazioni fieristiche già qualificate «regionali» quando si sia registrata nella precedente edizione una partecipazione significativa degli espositori provenienti da più regioni.

7. La giunta regionale promuove l'attribuzione della qualifica di «internazionale» da parte dello Stato alle manifestazioni fieristiche già qualificate nazionale quando nella precedente edizione si sia registrata una significativa partecipazione di espositori o visitatori stranieri; promuove altresì la revoca della qualifica di «internazionale» per le manifestazioni fieristiche alle quali siano venuti meno i necessari requisiti.

(1) Sta in I 1.6.

(2) Il comma è stato modificato dal comma 110 dell'art. 2 della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1. (Sta in I 7.0).

Art. 4. —

(1) L'articolo è stato abrogato dal comma 110 dell'art. 2 della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1. (Sta in I 7.0).

Art. 5. —

(1) L'articolo è stato abrogato dal comma 110 dell'art. 2 della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1. (Sta in I 7.0).

Art. 6. — Durata. — 1. La durata di ciascuna manifestazione fieristica non può di regola essere superiore a nove giorni continuativi.

2. Il dirigente della competente struttura regionale può autorizzare, per comprovate ragioni organizzative, una durata maggiore, che non può comunque superare complessivamente quindici giorni continuativi (1).

3. Il soggetto organizzatore di manifestazioni fieristiche che richieda una durata maggiore di quella prevista dal precedente primo comma deve farne istanza al comune, in cui si svolge la manifestazione, che la inoltra alla giunta regionale corredandola del proprio parere.

- (1) Il comma è stato modificato dal comma 23 dell'art. 2 della L.R. 14 gennaio 2000, n. 2. (Sta in I 5.4).

Art. 7. — Manifestazioni fieristiche contemporanee. — 1. Non possono essere effettuate contemporaneamente nello stesso ambito territoriale più manifestazioni fieristiche che siano concorrenziali fra loro.

1-bis. In caso di concorrente richiesta di più soggetti organizzatori per la realizzazione nel medesimo periodo di manifestazioni inerenti lo stesso settore merceologico, l'autorizzazione è concessa nel rispetto dei seguenti criteri di priorità, in ordine decrescente di importanza:

- possesso dell'iscrizione all'albo degli organizzatori di manifestazioni fieristiche;
- qualifica più elevata;
- maggiore anzianità di svolgimento nel periodo richiesto;
- maggior numero di espositori nell'edizione dell'anno precedente;
- maggior numero di visitatori certificati, nell'edizione dell'anno precedente (1).

2. Il dirigente della competente struttura regionale può, in casi eccezionali e con provvedimento motivato, derogare a quanto disposto dal comma precedente, sentiti i soggetti organizzatori, nonché i comuni interessati per le autorizzazioni di loro competenza (2).

- (1) Il comma è stato aggiunto dal comma 110 dell'art. 2 della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1. (Sta in I 7.0).
(2) Il comma è stato modificato dal comma 23 dell'art. 2 della L.R. 14 gennaio 2000, n. 2. (Sta in I 5.4).

Titolo II AUTORIZZAZIONE E CALENDARIO

Art. 8. — Principi generali. — 1. Le manifestazioni fieristiche sono attuate con l'osservanza delle norme contenute nella presente legge e devono essere autorizzate ai sensi del successivo articolo 9 e seguenti.

2. Esse possono essere svolte solo nei giorni indicati nel calendario fieristico regionale.

3. Ai fini dell'inserimento nel calendario fieristico la giunta regionale, sentiti i soggetti promotori, può modificare le date di svolgimento proposte ove ciò si renda opportuno per evitare la contemporaneità o la vicinanza di manifestazioni identiche o analoghe (1).

- (1) Il comma è stato modificato dal comma 110 dell'art. 2 della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1. (Sta in I 7.0).

Art. 9. — Requisiti per l'autorizzazione. — 1. L'autorizzazione per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche è concessa qualora:

- siano accertate finalità di promozione e sviluppo economico dei settori interessati, nel caso di fiere e mostre, e siano perseguiti obiettivi tecnici, culturali, sociali e scientifici nel caso di esposizioni;
- siano assicurate modalità di organizzazione atte a garantire, compatibilmente con gli spazi disponibili, l'accesso a tutti gli operatori che, in relazione alla qualifica delle manifestazioni, abbiano titolo o siano interessati a partecipare o ad esporre in base al regolamento della manifestazione;
- siano predisposti strumenti organizzativi e mezzi finan-

ziari atti ad assicurare il conseguimento dello scopo per cui le manifestazioni sono promosse e siano riscontrate caratteristiche e dimensioni adeguate alla qualifica richiesta;

d) non siano poste a carico degli operatori quote di partecipazione in misura superiore ai costi economici, escluso comunque ogni fine di lucro;

e) sia stata versata la relativa tassa di concessione regionale e tutta la documentazione prodotta sia in regola con le disposizioni fiscali in vigore.

Art. 10. — Autorizzazioni di manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali. — 1. Le domande di autorizzazione per le manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali devono essere presentate dai soggetti organizzatori alla giunta regionale entro il 10 maggio dell'anno precedente alla data di svolgimento (1).

2. (2).
3. La domanda, a pena di irricevibilità, deve essere corredata da:

a) un progetto particolareggiato indicante la denominazione, i settori merceologici ammessi, il tipo, la qualifica, la durata, la data di inizio e chiusura della manifestazione, il luogo, le dimensioni e le attrezzature dell'area in cui si svolgerà la manifestazione stessa;

b) un piano finanziario dettagliato con l'indicazione dei mezzi di copertura delle spese e dei criteri di determinazione dei canoni o delle quote di partecipazione;

c) il regolamento della manifestazione;

d) le altre notizie utili circa gli incontri e i convegni di operatori economici e le attività collaterali, previste nell'ambito della manifestazione, in relazione alle finalità perseguite;

e) (3).
f) il bilancio consuntivo dell'edizione precedente, se effettuata;

g) copia del contratto di concessione dell'area espositiva, qualora il soggetto organizzatore non ne sia proprietario.

4. L'autorizzazione è disposta con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta (1) (4). (5)

- (1) Il comma è stato modificato dal comma 110 dell'art. 2 della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1. (Sta in I 7.0).
(2) Il comma è stato abrogato dal comma 110 dell'art. 2 della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1. (Sta in I 7.0).
(3) La lettera è stata abrogata dal comma 110 dell'art. 2 della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1. (Sta in I 7.0).
(4) In applicazione di quanto previsto in materia di competenze degli organi di governo e della dirigenza dagli artt. 2, 3, 17 e 18 della L.R. 23 luglio 1996, n. 16 (Sta in I 4.1) vedi il primo comma dell'art. 4 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 1. (Sta in I 5.4).
(5) Vedi comma 1, art. 4 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15. (Sta in I 5.0).

Art. 11. — Autorizzazioni per manifestazioni fieristiche locali, provinciali e regionali. — 1. Lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche locali, provinciali e regionali deve essere autorizzato dal comune ove si svolge la manifestazione.

2. L'autorizzazione per le manifestazioni fieristiche provinciali viene rilasciata sentito il parere della competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Trascorsi trenta giorni dalla richiesta senza che la Camera di Commercio si sia pronunciata, il parere si intende favorevole (1).

3. L'autorizzazione per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche regionali è subordinata al parere favorevole del dirigente della competente struttura regionale che si pronuncia;

detto parere deve essere richiesto dal comune competente entro il 30 giugno dell'anno precedente alla data di svolgimento (2). (3)

4. Le domande per lo svolgimento delle manifestazioni regionali debbono essere presentate al comune interessato nei termini e corredate dalla documentazione di cui al precedente articolo 10, primo e terzo comma, per le manifestazioni provinciali e locali deve essere allegata alle domande la documentazione di cui al terzo comma, lettere a), b), c), d) ed f), del predetto articolo 10.

5. Per la formazione dei calendari fieristici provinciali i comuni debbono inviare, entro il 10 settembre di ogni anno, copia dei provvedimenti di autorizzazione alla competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (4).

- (1) Il periodo è stato aggiunto dalla lett. a) del ventesimo comma dell'art. 11 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15. (Sta in I 5.0).
(2) Il comma è stato modificato dal comma 110 dell'art. 2 della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1. (Sta in I 7.0).
(3) Il comma è stato modificato dal comma 23 dell'art. 2 della L.R. 14 gennaio 2000, n. 2. (Sta in I 5.4).
(4) Vedi comma 1, art. 4 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15. (Sta in I 5.0).

Art. 12. — Durata e revoca delle autorizzazioni. — 1. Le autorizzazioni hanno validità limitata all'anno di svolgimento della manifestazione fieristica e possono essere revocate in caso di inosservanza di quanto stabilito dalla presente legge o nel decreto di autorizzazione; a tal fine possono essere disposte in ogni momento ispezioni e l'acquisizione di dati e documenti.

2. La revoca dell'autorizzazione comporta la cancellazione dal calendario, fatte salve le sanzioni di cui al successivo articolo 23.

Art. 13. — Calendari fieristici regionali e provinciali. — 1. I calendari fieristici regionali e provinciali indicano per ciascuna manifestazione: la denominazione ufficiale autorizzata, il tipo e la qualifica, il luogo e il periodo di svolgimento, gli estremi dell'autorizzazione e l'ente organizzatore.

2. Il calendario fieristico regionale è formato dall'elenco cronologico delle manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali autorizzate dalla giunta regionale a norma del precedente articolo 10, e dai calendari provinciali redatti dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della Lombardia ed inviati per l'approvazione alla giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno.

3. Ai fini della formazione del calendario regionale, la giunta regionale, può apportare ai calendari provinciali le necessarie modificazioni (1).

4. Il calendario delle manifestazioni fieristiche autorizzate dalla regione è deliberato dalla giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, entro il 30 ottobre di ogni anno e successivamente inviato al ministero dell'industria per il coordinamento nazionale del settore.

5. I calendari provinciali sono pubblicati a cura delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura sul foglio annunci legali della provincia competente per territorio entro il 31 dicembre di ogni anno.

6. Il calendario fieristico regionale è pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

- (1) Il comma è stato modificato dal comma 110 dell'art. 2 della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1. (Sta in I 7.0).

Art. 14. — Relazioni economico-finanziarie. — 1. Entro centoventi giorni dalla chiusura della manifestazione i soggetti organizzatori sono tenuti a trasmettere all'ente competente al rilascio dell'autorizzazione il bilancio consuntivo dettagliato delle entrate e delle spese relative alla manifestazione con la relazione sui risultati economici e finanziari, il catalogo dell'ultima edizione svolta, nonché una copia del registro delle domande di ammissione pervenute, con l'indicazione delle motivazioni sia dell'accoglimento che dalla reiezione delle domande stesse (1).

2. I soggetti organizzatori di cui al precedente articolo 4, secondo comma, trasmettono la documentazione di cui al comma precedente al comune competente e, limitatamente alle manifestazioni provinciali, ne inviano copia alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

- 3.** (2).
4. (2).
5. (2).
6. (2).
7. (2).

- (1) Il comma è stato modificato dal comma 110 dell'art. 2 della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1. (Sta in I 7.0).
(2) Il comma è stato abrogato dal comma 110 dell'art. 2 della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1. (Sta in I 7.0).

Titolo III ENTI FIERISTICI

Art. 15. — (1).

- (1) L'articolo è stato abrogato dal comma 110 dell'art. 2 della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1. (Sta in I 7.0).

Art. 16. — Vigilanza. — 1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sulle manifestazioni fieristiche di propria competenza (1).

- 2.** (2).
3. (2).

- (1) Il comma è stato sostituito dal comma 110 dell'art. 2 della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1. (Sta in I 7.0).
(2) Il comma è stato abrogato dal comma 110 dell'art. 2 della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1. (Sta in I 7.0).

Art. 17. — (1).

- (1) L'articolo è stato abrogato dal comma 110 dell'art. 2 della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1. (Sta in I 7.0).

Titolo IV INIZIATIVE E CONTRIBUTI REGIONALI

Art. 18. — Iniziative fieristiche della regione. — 1. La regione può organizzare manifestazioni fieristiche, direttamente o per mezzo di enti o aziende dipendenti istituite a norma dell'articolo 48 dello statuto, previa approvazione del relativo regolamento da parte della giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

2. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, può altresì disporre la propria partecipazione a manifestazioni fieristiche.

Art. 19. —

- (1) L'articolo è stato abrogato dall'art. 49 della L.R. 20 marzo 1990, n. 17. (Sta in E 3.2).

Art. 20. —

- (1) L'articolo è stato abrogato dall'art. 49 della L.R. 20 marzo 1990, n. 17. (Sta in E 3.2).

Art. 21. — *Interventi promozionali.* — **1.** La Giunta regionale può concedere contributi agli enti fieristici operanti in Lombardia per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche (1).

2. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) (2) la Giunta regionale approva il programma di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali o ad eventi promozionali sui mercati esteri, mettendo a disposizione delle piccole e medie imprese lombarde spazi totalmente o parzialmente gratuiti. Per l'attuazione di tali iniziative la Giunta regionale può avvalersi delle CCIAA lombarde singole o associate o di altri organismi specializzati nella promozione all'estero che siano diretta espressione associativa della realtà imprenditoriale e che non abbiano fini di lucro, nonché concedere contributi agli stessi soggetti (3).

2-bis. Nel rispetto degli indirizzi strategici delineati dal programma regionale di sviluppo e nell'ambito del programma di cui al comma 2, nonché in relazione ai contributi concessi per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera b) dell'articolo 2 della L.R. 35/1996 (4), limitatamente alla realizzazione di strutture di servizio alle piccole e medie imprese per lo sviluppo della loro presenza sui mercati esteri, la Giunta regionale stipula apposite convenzioni con i soggetti beneficiari dei contributi, senza ulteriori oneri per la Regione, finalizzate ad assicurare il migliore utilizzo da parte delle imprese minori lombarde delle suddette strutture (5).

3. La giunta regionale può altresì promuovere l'intervento a manifestazioni fieristiche in Lombardia di delegazioni di operatori economici stranieri e la loro partecipazione alle connesse attività informative anche presso aziende di produzione e di servizi interessate alle manifestazioni stesse.

3-bis. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva annualmente i criteri di priorità, nonché le modalità per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 (6).

- (1) Il comma è stato sostituito dal decimo comma dell'art. 2 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6. (Sta in I 5.4).

- (2) Sta in I 1.6.

- (3) Il comma è stato sostituito dal comma 110 dell'art. 2 della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1. (Sta in I 7.0).

- (4) Sta in E 3.2.

- (5) Il comma è stato aggiunto dall'ottavo comma dell'art. 1 della L.R. 27 marzo 2000, n. 18. (Sta in I 6.1).

- (6) Il comma è stato aggiunto dal comma 110 dell'art. 2 della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1. (Sta in I 7.0).

Art. 22. — *Concessione di contributi.* — **1.** Successivamente all'entrata in vigore della legge regionale di bilancio, la giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, delibera un piano di riparto dei contributi di cui ai precedenti articoli 19, 20 e 21, primo comma, nonché dei contributi previ-

sti da singole leggi regionali per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche e per la partecipazione alle stesse (1).

2. Ai fini di cui al comma precedente le domande di contributi e la relativa documentazione, pervenute a diversi servizi di settore dell'amministrazione regionale, devono essere trasmesse, previa istruttoria e con motivato parere, al servizio del settore competente in materia di fiere e mostre.

3. L'approvazione del piano di cui al precedente primo comma costituisce atto di impegno a norma dell'articolo 59 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (2).

- (1) Il comma è stato modificato dal comma 110 dell'art. 2 della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1. (Sta in I 7.0).

- (2) Sta in I 5.4.

Art. 23. — *Norma finanziaria.* — **1.** Al finanziamento delle spese derivanti dall'applicazione del precedente articolo 18, si provvede per l'anno 1980 mediante impiego delle somme stanziati al capitolo 1.1.6.4.1.370 «spese per l'organizzazione diretta di mostre, esposizioni e manifestazioni fieristiche e per la partecipazione ad analoghe iniziative organizzate da altri enti», iscritto nello stato di previsione delle spese di bilancio per l'esercizio 1980.

2. Al finanziamento delle spese derivanti dalla concessione di contributi prevista dai precedenti articoli 19, 20, e dal primo comma del precedente articolo 21 si provvede per l'anno 1980 mediante impiego delle somme stanziati al capitolo 1.1.6.4.1.371, iscritto nello stato delle spese di bilancio per l'esercizio 1980 e la cui denominazione è modificata in «contributi per l'organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni anche artigiane, nel territorio regionale e per la promozione della partecipazione di artigiani singoli o associati a manifestazioni di mostre artigiane».

3. Al finanziamento delle spese derivanti dall'applicazione del precedente articolo 21, secondo e terzo comma, si provvede per l'anno 1980 mediante impiego delle somme stanziati al capitolo 1.1.6.4.2.372, iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio 1980, e la cui denominazione è modificata in «spese inerenti alla partecipazione della regione a manifestazioni fieristiche internazionali e all'estero, nonché alla promozione dell'intervento a manifestazioni fieristiche indette in Lombardia di delegazioni di operatori economici stranieri ed alla loro partecipazione alle connesse attività informative».

4. Alla determinazione delle spese di cui ai precedenti commi per gli anni successivi si provvederà con la legge di approvazione del bilancio dei relativi esercizi, ai sensi dell'articolo 22, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (1).

- (1) Sta in I 5.4.

**TITOLO V
NORME FINALI E TRANSITORIE**

Art. 24. — *Sanzioni amministrative.* — **1.** Chiunque organizzi manifestazioni fieristiche non autorizzate ai sensi della presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento della somma da uno a trenta milioni di lire.

Chiunque organizzi manifestazioni fieristiche autorizzate in date località con denominazione, classificazione e modalità diverse da quelle indicate nel calendario fieristico o nell'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa consistente

nel pagamento di una somma fino a lire cinque milioni, salvo il potere di revoca dell'autorizzazione di cui al precedente articolo 12; in caso di recidiva è disposta altresì l'immediata chiusura della manifestazione.

3. Per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 20 agosto 1976, n. 28 (1), qualora l'organo competente non provveda l'irrogazione della sanzione è disposta dal presidente della giunta regionale.

(1) Sta in I 5.4.

Art. 25. — *Norma transitoria.* — **1.** Gli statuti degli enti organizzatori di cui alle lettere a) e c), primo comma, del precedente articolo 4, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero gli statuti presentati per l'approvazione a norma della legislazione precedente devono essere resi conformi a quanto disposto dal precedente articolo 15 e sottoposti all'approvazione della giunta regionale entro tre mesi dalla predetta data.

Art. 26. — *Abrogazione della legge regionale 21 aprile 1975, n. 59.* — **1.** La legge regionale 21 aprile 1975, n. 59 (1) è abrogata.

(1) Sta in I 5.4.

Art. 27. — *Dichiarazione d'urgenza.* — **1.** La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.